



Consiglio regionale della Calabria

COMMISSIONE REGIONALE PER
L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E
DELLE PARI OPPORTUNITA' FRA
UOMO E DONNA



Regione Calabria

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Regione Calabria – Assessorato al Lavoro e Welfare (di seguito Assessorato), in persona dell'Assessore Dr.ssa Savina Angela Antonietta Robbe

e

Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna (di seguito C.R.P.O.), in persona del Presidente pro-tempore, dr.ssa Cinzia Nava

VISTI

- ✓ La Legge 14 marzo 1985, n. 132, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, adottata dalle Nazioni Unite nel 1979;
- ✓ Il documento dell'Assemblea Generale dell'ONU (anno 2000), con il quale si afferma l'obbligo da parte degli Stati di prevenire, indagare e punire gli atti di violenza contro le donne come reati di violenza come reati penali e di fornire protezione alle vittime;
- ✓ La legge n. 66 del 15/02/1996 "*Norme contro la violenza sessuale*" che riconosce il principio che la violenza sessuale è un reato contro la persona e non contro la pubblica morale, come in passato, disponendo misure preventive e punitive più severe;
- ✓ La legge n.154 del 2001 "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*" che ha introdotto nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all'interno delle mura domestiche, modificando sia l'ordinamento penale che civile;
- ✓ La Legge Regionale n.20 del 21/08/2007 recante "*Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza*";
- ✓ La Legge 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*";
- ✓ La Convenzione di Istanbul dell'11/05/2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

- ✓ La legge n. 77 del 27 giugno 2013 con la quale il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- ✓ Il decreto legge n. 93 del 14/08/2013 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", convertito, con modificazioni, nella legge n. 119/2013, che prevede all'art.5 l'adozione da parte del Ministro delegato alle pari opportunità e previa intesa in sede di Conferenza unificata di un Piano d'Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere";
- ✓ La legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 con la quale è stata istituita *la Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna*;
- ✓ Il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 16 del 14 ottobre 2016 di nomina dei componenti la suddetta Commissione P.O.;
- ✓ L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, pubblicata nella G.U.R.I., Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2015 relativa ai *requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio*, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014;
- ✓ La D.G.R. n. 539 del 16/12/2016 e s.m.i., istitutiva del *Tavolo di Lavoro regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne* – L.119/2013 e L.R.20/2007;
- ✓ La D.G.R. 539 del 15/11/2017 che all'allegato B) ha introdotto ulteriori requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per i centri antiviolenza in Calabria nonché il procedimento amministrativo finalizzato al loro riconoscimento;

VISTE, altresì

- ✓ La legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ✓ La legge regionale n.23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)";

PREMESSA

Con "l'espressione violenza nei confronti delle donne" si intende "una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni e sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata" (Convenzione di Istanbul, art. 3).

La violenza contro le donne continua a rappresentare un fenomeno di particolare gravità come dimostrano anche le statistiche sulla delittuosità nazionale e locale.

Le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e regionali nel riconoscere il suddetto fenomeno, la sua gravosità e la sua natura strutturale hanno promosso leggi, linee guida, direttive e programmi, volti al contrasto e all'eliminazione della violenza contro le donne,




incentivando la costituzione di iniziative integrate tra i diversi attori che quotidianamente affrontano e contrastano il fenomeno.

ATTESO che la Regione Calabria riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione italiana, dai Trattati e dalle Convenzioni internazionali, dalle vigenti leggi internazionali, comunitarie, nazionali e internazionali. A tal fine coordina e stimola iniziative per contrastare la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale nei confronti delle donne in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti ed esperienza nello specifico settore.

ATTESO che la Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

TENUTO CONTO che, per il perseguimento di tali scopi, la Regione nel tempo, attraverso i propri organi e strutture amministrative, ha stimolato e concorso a realizzare un sistema di offerta di servizi di livello ed una rete territoriale formalmente riconosciuta che ad oggi garantiscano assistenza, protezione e accoglienza delle donne vittime di violenza nonché forme di prevenzione del fenomeno. Il livello medio-alto dello standard è garantito dall'alta specializzazione raggiunta dalle operatrici dei Centri e delle strutture di accoglienza fondata su una notevole esperienza e dal continuo aggiornamento professionale.

TENUTO CONTO che l'Amministrazione regionale si avvale, nel contrasto ad ogni forma di discriminazione, di quel presidio tecnico-strumentale quale è la C.R.P.O. cui è attribuito il compito di vigilare sul rispetto delle norme in materia di pari dignità e opportunità, osservare e valutare il fenomeno della parità di genere, con l'obiettivo di promuovere l'effettiva uguaglianza tra uomo e donna, rimuovendo le discriminazioni ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità, in conformità all'articolo 3 della Costituzione Italiana.

RITENUTO di dover intraprendere un percorso integrato tra l'Assessorato al Lavoro e Welfare e la C.R.P.O. al fine di attivare modalità e percorsi finalizzati alla prevenzione delle discriminazioni, sensibilizzazione e informazione sui diritti e sulle pari opportunità, anche integrando il presente accordo con altri soggetti pubblici e privati che possano contribuire al raggiungimento di tali scopi.

ART.1 **Finalità**

La finalità del presente protocollo, le cui premesse sono parte integrante e sostanziale e si intendono integralmente trascritte, è quello di adottare programmi e strategie comuni



rivolte ai giovani studenti, ai gruppi dei pari, alle agenzie formative per eccellenza (Scuola e Famiglia) ma anche a quelle di ultima generazione (Mass Media, Associazioni sportivo-ricreative, Social network) al fine di diffondere una cultura dell'uguaglianza nella diversità, della non violenza, in particolare contro le donne e i disabili, della non discriminazione, e comunque contro ogni forma di discriminazione, ostilità e pregiudizio fondato sul genere, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali.

Le attività e le azioni attraverso le quali le parti si prefiggono di raggiungere le suddette finalità potranno coinvolgere, ove concordati, anche altri attori pubblici e/o del privato sociale che possano inserirsi ovvero siano già inseriti attivamente nella filiera dei servizi da sviluppare.

Art.2

Obiettivi generali e specifici

Il presente protocollo mira in generale alla elaborazione, attivazione, realizzazione e verifica di risultato di un piano di interventi integrato volto alle finalità sopra indicate. Obiettivi specifici del presente accordo sono:

- ✓ Rafforzare il coordinamento delle azioni e la cooperazione fra soggetti pubblici e privati, operanti nello specifico settore;
- ✓ Sostenere iniziative multidisciplinari di sostegno e protezione della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e di altri soggetti deboli maggiormente suscettibili di atti di violenza e discriminatori per motivi di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- ✓ Rafforzare la rete dei servizi territoriali predisponendo strumenti tecnici e finanziari volti a migliorarla e a sostenerla.

Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici sopra descritti, le parti concordano di:

- ✓ Realizzare iniziative di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e nelle università rivolte alle nuove generazioni, ai docenti, alle famiglie;
- ✓ Realizzare manifestazioni pubbliche, agorà, convegni e seminari;
- ✓ Realizzare concorsi, campagne informative istituzionali, percorsi itineranti, eventi integrati con altre iniziative turistico-culturali;
- ✓ Realizzare spot radio e televisivi e cortometraggi da utilizzare in campagne informative sulle pari opportunità e contro la violenza sulle donne;
- ✓ Realizzare azioni di sensibilizzazione che coinvolgano associazioni culturali, sportive e ludico-ricreative.

Art.3

Impegni dell'Assessorato al Lavoro e Welfare

L'Assessorato, attraverso i propri uffici amministrativi, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale si impegna a:

- Fornire dati e informazioni sulle azioni ed interventi finanziati dalla Regione in materia di contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne a fini statistici e di analisi;
- Concordare con la C.R.P.O. la realizzazione di azioni integrate di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica nelle scuole e nelle università rivolte alle nuove generazioni, ai docenti, alle famiglie;
- Programmare e realizzare manifestazioni pubbliche, agorà, convegni e seminari anche su proposta della C.R.P.O., nonché spot radio e televisivi e cortometraggi da utilizzare in

campagne informative istituzionali sulle pari opportunità e contro la violenza sulle donne, finanziabili nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale;

- Concordare con la C.R.P.O. la realizzazione di concorsi, campagne informative e di comunicazione istituzionali, percorsi itineranti, eventi integrati con altre iniziative turistico-culturali, finanziabili nell'ambito delle disponibilità del Bilancio regionale;
- Realizzare azioni di sensibilizzazione su proposta e di concerto con l'Assessorato che coinvolgano associazioni culturali, sportive e ludico-ricreative, finanziabili nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale;
- Favorire sul piano tecnico-operativo l'attuazione della collaborazione interistituzionale sancita dal presente Protocollo.

Art.4

Impegni della C.R.P.O.

La C.R.P.O., nel perseguire i proprio fini di cui alla legge regionale istitutiva, si configura come organo di riferimento per l'analisi di impatto delle politiche in atto di contrasto al fenomeno della violenza di genere e in materia di pari opportunità, strumentale all'adozione di nuove policy. Nell'ambito del proprio ruolo, la Commissione si impegna alla reciproca collaborazione e in particolare a:

- Inviare all'Assessorato l'esito delle indagini conoscitive e delle ricerche effettuate sulla condizione femminile in ambito regionale;
- Fornire a richiesta dell'Assessorato pareri consultivi circa la programmazione degli interventi alla luce dei dati di impatto in possesso;
- Proporre e concordare con l'Assessorato la realizzazione di progetti e di azioni integrate di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica nelle scuole e nelle università rivolte alle nuove generazioni, ai docenti, alle famiglie;
- Supportare l'Assessorato nella realizzazione integrata di manifestazioni pubbliche, agorà, convegni e seminari;
- Concordare con l'Assessorato la realizzazione di concorsi, campagne informative e di comunicazione istituzionali, percorsi itineranti, eventi integrati con altre iniziative turistico-culturali;
- Supportare l'Assessorato nella realizzare di spot radio e televisivi e cortometraggi da utilizzare in campagne informative istituzionali sulle pari opportunità e contro la violenza sulle donne;
- Realizzare azioni di sensibilizzazione su proposta e di concerto con l'Assessorato che coinvolgano associazioni culturali, sportive e ludico-ricreative;
- Supportare l'Assessorato nella stipula di accordi con istituzioni pubbliche e private finalizzati alla realizzazione di interventi integrati e al potenziamento e rafforzamento della rete territoriale dei servizi sulla prevenzione e sul sostegno delle donne vittime di violenza;
- Promuovere accordi e sensibilizzare istituzioni pubbliche e private finalizzati alla realizzazione di interventi integrati;
- Favorire sul piano tecnico-operativo l'attuazione della collaborazione interistituzionale sancita dal presente Protocollo;
- Nominare un referente per i rapporti con l'Assessorato;



Art.5
Durata

Il presente accordo sottoscritto dalle parti, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza, salvo diversa intesa tra le parti.


Art.6
Modifiche, integrazioni e nuove adesioni

Modifiche e integrazioni al presente protocollo sono possibili qualora condivise da entrambe le parti che lo sottoscrivono.

Eventuali richieste di nuove adesioni al presente protocollo saranno valutate dall'Assessorato che, in caso di accoglimento, provvederà ad effettuare l'integrazione.

Reggio Calabria, 15.07.2019

Per l'Assessorato al Lavoro e Welfare  _____

Per la C.R.P.O.  _____